



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: l'istanza prot. n°299_20, in data 08/10/2020, della ditta SOMIT S.r.l. con sede legale in Chioggia (VE), con la quale ha richiesto di regolamentare la navigazione durante i lavori di escavo a quota - 11.00 metri s.l.m.m. dei fondali antistanti l'accosto ME10 del porto di Venezia;

VISTA: la nota prot. n°13511, in data 01/10/2020, dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con la quale ha comunicato di aver affidato i lavori di escavo di che trattasi alla ditta SOMIT S.r.l. di Chioggia;

VISTA: la nota prot. n. 31453, in data 28/09/2020, con la quale il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia, ha autorizzato l'intervento di escavo a quota - 11.00 metri s.l.m.m. dei fondali marini antistanti l'accosto ME10 nel canale Industriale Ovest di porto Marghera, per un volume totale presunto di m³ 6.290, i cui sedimenti caratterizzati "entro colonna B e C" saranno trasportati e collocati a dimora all'Isola delle Tresse;

VISTA: l'autorizzazione n°181/2020, in data 14/10/2020, con la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha impartito le prescrizioni di carattere nautico ai Comandanti dei mezzi navali impiegati nei lavori;

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la navigazione in ambito portuale in occasione dello svolgimento dei lavori di escavo di che trattasi, a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;

VISTA: la Legge 5 marzo 1963, n. 366, recante "Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado";

VISTA: La Legge 27 dicembre 1977, n. 1085 che ha recepito il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72;

VISTA: la Legge n°84/1994 e successive modifiche ed integrazioni – "Riordino della legislazione in materia portuale";

VISTO: il "Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia", approvato con la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e

successive modifiche ed integrazioni;

VISTI: gli artt. 17, 24, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che dalla data di emissione della presente Ordinanza per una durata di **30 (trenta) giorni**, in orario diurno la ditta SOMIT S.r.l. eseguirà, per conto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, lavori di escavo dei fondali marini a quota - 11.00 metri s.l.m.m. antistanti l'accosto **ME10W** nel Canale Industriale Ovest di porto Marghera, i cui sedimenti saranno trasferiti presso l’Isola delle Tresse con l’ausilio dei seguenti mezzi navali:

- Draga **ORTENSIA** (VE 795);
- Moto/nave targata 6V14393/RV03065;

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione in prossimità dell’area di intervento)

Durante l’intero arco temporale di cui al “rende noto”, l'accosto **ME10W** nel Canale Industriale Ovest di porto Marghera, come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico in allegato che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, sarà interdetto alla navigazione, alla sosta, all’ancoraggio e ad ogni altro uso pubblico, con esclusione delle navi dirette al medesimo accosto e ai mezzi navali impegnati nei lavori di che trattasi, nonché alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia, di Pubblica Sicurezza e di Soccorso.

Le unità navali in transito in prossimità dello specchio acqueo interessato dall’attività di dragaggio di cui al “rende noto” dovranno altresì osservare le seguenti prescrizioni:

- procedere alla minima velocità di manovra necessaria per il governo in sicurezza, in modo tale da non creare movimenti ondosi tali da compromettere la sicurezza delle operazioni, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della ditta esecutrice dei lavori;
- adottare tutti gli accorgimenti per evitare l’ingenerarsi di situazioni di pericolo e pregiudicare la sicurezza della navigazione;
- segnalare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Venezia ogni situazione di pericolo, anche presunto e potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla

sicurezza della navigazione e all'incolumità di persone e/o cose;

- assicurare l'ascolto radio continuo sui canali 16 e 13 VHF.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi degli articoli 1174, comma 1, e/o 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE

CA (CP) Piero PELIZZARI

(Firma digitale apposta ai sensi del Decreto legislativo n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

